

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0200G Codice Settore A0203B

Rep. N. A0203B/39/2026 del 17/09/2026

Appalto misto di servizi e forniture avente ad oggetto la progettazione dell'identità visiva e la brandizzazione della Biblioteca regionale, comprensivo della realizzazione, fornitura e installazione dei materiali e degli elementi fisici necessari all'attuazione del progetto, affidato a Kaffeina S.r.l. con determinazione dirigenziale Rep. n. A0203B/25/2026 del 4 agosto 2026. CIG BC830F6CA3. Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in favore di ST Servizi S.r.l., per euro 45.170,00 oltre IVA, e di Essedi S.r.l., per euro 25.300,00 oltre IVA.

PREMESSA

Premesso che, con determinazione dirigenziale Rep. n. A0203B/25/2026 del 4 agosto 2026 è stato affidato a Kaffeina S.r.l. l'appalto misto di servizi e forniture avente a oggetto la progettazione dell'identità visiva e la brandizzazione della Biblioteca regionale, per l'importo complessivo di euro 135.508,00 oltre IVA, pari a euro 165.319,76 IVA inclusa;

dato atto che l'appalto ha ad oggetto, tra l'altro, la progettazione della brand identity della Biblioteca regionale, la realizzazione del sistema coordinato di identità visiva, wayfinding e allestimento comunicativo, nonché la fornitura e l'installazione di cartellonistica, segnaletica, pannelli informativi, vetrofanie, totem, elementi di arredo comunicativo e ulteriori supporti fisici e digitali;

dato altresì atto che, in sede di offerta, l'affidatario ha indicato, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 36/2023, le prestazioni che intende subappaltare;

viste le comunicazioni presentate da Kaffeina S.r.l. in data 8 settembre 2026, acquisita al protocollo n. 19814 in pari data, e in data 15 settembre 2026, acquisita al protocollo n. 20323 in pari data, con le quali sono stati trasmessi:

– il contratto di subappalto, per l'importo di euro 45.170,00 oltre IVA, sottoscritto tra Kaffeina S.r.l. e ST Servizi S.r.l., con sede in Ciriè, via San Giovanni n. 2, codice fiscale e partita IVA 09819330011, sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione della stazione appaltante, unitamente al DGUE e alla dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023;

– il contratto di subappalto, per l'importo di euro 25.300,00 oltre IVA, sottoscritto tra Kaffeina S.r.l. ed Essedi S.r.l., con sede in Milano, piazza Castello n. 26, codice fiscale 02267680409 e partita IVA 12198170156, sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione della stazione appaltante, unitamente al DGUE e alla dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023;

verificato che le prestazioni oggetto dei contratti rientrano tra quelle ammesse al subappalto dall'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023 e dagli atti contrattuali e non coincidono con le prestazioni riservate all'esecuzione diretta dell'affidatario;

preso atto delle dichiarazioni rese dai subappaltatori in ordine alle modalità di pagamento dei corrispettivi, in particolare la dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

viste le autocertificazioni acquisite tramite DGUE attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali in capo ai subappaltatori, di cui agli Artt. 94-95 e ss del D.Lgs 36/23 e s.m.i.;

dato atto che, ai fini della verifica dell'assenza delle cause di esclusione in capo ai subappaltatori, il Consiglio regionale ha acquisito, tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico e mediante consultazione delle banche dati competenti, la documentazione relativa al Documento unico di regolarità contributiva, al Registro delle imprese, al Casellario informatico ANAC, all'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai certificati del casellario giudiziale e alla regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, verifiche che hanno avuto esito positivo;

dato altresì atto che il documento relativo alle violazioni fiscali non definitivamente accertate, richiesto all'Agenzia delle entrate, non è stato ancora reso disponibile dall'ente certificatore, nonostante il regolare e tempestivo inoltro della relativa richiesta;
preso atto che il mancato rilascio del documento non è imputabile né alla stazione appaltante né ai subappaltatori e non costituisce, di per sé, accertamento della sussistenza di una causa di esclusione;

rilevato che nel DGUE compilato e sottoscritto da ciascun subappaltatore, i medesimi attestano l'assenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate rilevanti ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023;

considerata la necessità di assicurare il tempestivo completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto entro i termini contrattualmente previsti, tenuto conto della natura delle attività di produzione, trasporto, installazione e collaudo affidate in subappalto e dell'interesse pubblico alla regolare e tempestiva realizzazione dell'intervento;

ritenuto, alla luce delle verifiche già concluse con esito regolare, delle dichiarazioni rese nel DGUE e dell'assenza, allo stato, di elementi oggettivi ostativi, di procedere all'autorizzazione dei subappalti, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di completare la verifica relativa alle violazioni fiscali non definitivamente accertate non appena il relativo documento sarà reso disponibile;

rilevato che i contratti di subappalto sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'autorizzazione della stazione appaltante e che restano fermi gli obblighi e le responsabilità dell'affidatario derivanti dal contratto principale;

ritenuto, pertanto, di autorizzare i subappalti richiesti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la DCR 136-27423 del 16.12.2025;
- i. Vista la D.C.R. 167-17646 del 28.07.2026;

j. Visto il D.Lgs. 36/2023

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n.ro 266 del 30 luglio 2026

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023, Kaffeina S.r.l., con sede in Torino, via Pallanza n. 23, codice fiscale e partita IVA 07867930013, affidataria dell'appalto indicato in oggetto, ad affidare in subappalto:

– a ST Servizi S.r.l., con sede in Ciriè, via San Giovanni n. 2, codice fiscale e partita IVA 09819330011, per l'importo di euro 45.170,00 oltre IVA, le attività di produzione, trasporto, movimentazione e installazione di elementi grafici, quali vetrofanie e adesivi in prespaziato a parete, nonché l'installazione di totem, pannelli decorativi e di segnaletica ed elementi di arredo creativo, quali cubi in plexiglass, tavoli e banconi decorati;

– a Essedi S.r.l., con sede in Milano, piazza Castello n. 26, codice fiscale 02267680409 e partita IVA 12198170156, per l'importo di euro 25.300,00 oltre IVA, le attività di trasporto e consegna dei device nelle aree individuate per l'installazione, inclusa la movimentazione dei materiali; posizionamento, fissaggio e installazione a parete o a soffitto degli apparati hardware, secondo le specifiche tecniche e progettuali; posa e fissaggio di tubi rigidi o canaline per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici e di segnalazione e inserimento e instradamento dei relativi conduttori; configurazione, collaudo e verifica del corretto funzionamento degli apparati installati;

2. di dare atto che il valore complessivo delle prestazioni autorizzate in subappalto è pari a euro 70.470,00 oltre IVA, di cui euro 45.170,00 oltre IVA per ST Servizi S.r.l. ed euro 25.300,00 oltre IVA per Essedi S.r.l.;

3. di dare atto che le prestazioni autorizzate rientrano tra quelle indicate dall'affidatario come subappaltabili in sede di offerta, sono ammesse al subappalto dagli atti contrattuali e non coincidono con le prestazioni riservate all'esecuzione diretta dell'affidatario;

4. di dare atto che le verifiche concluse in ordine all'assenza, in capo a ciascun subappaltatore, delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023 e al possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto hanno avuto esito positivo, fatta eccezione per il documento relativo alle violazioni fiscali non definitivamente accertate, regolarmente richiesto all'Agenzia delle entrate e non ancora reso disponibile dall'ente certificatore;

5. di dare atto che l'Amministrazione proseguirà la verifica relativa alle violazioni fiscali non definitivamente accertate fino alla sua definitiva conclusione e che l'autorizzazione disposta con il presente provvedimento resta subordinata alla permanenza, in capo a ciascun subappaltatore, dei requisiti prescritti dal d.lgs. n. 36/2023;

6. di stabilire che, qualora dal documento successivamente acquisito emergano violazioni fiscali potenzialmente rilevanti ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione avvierà tempestivamente il contraddittorio con il subappaltatore e con l'affidatario, sospendendo, ove necessario e in via cautelare, l'esecuzione delle prestazioni affidate al subappaltatore interessato;

7. di stabilire che, qualora all'esito dell'istruttoria sia accertata la sussistenza di una causa ostativa, l'Amministrazione adotterà i conseguenti provvedimenti in ordine all'autorizzazione, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dell'autorizzazione al subappalto e l'immediata cessazione delle relative prestazioni, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge, dagli atti della procedura e dal contratto;

8. di dare atto che, nelle more della definizione dell'istruttoria conseguente all'eventuale emersione di elementi fiscali rilevanti, l'Amministrazione potrà sospendere, nei limiti consentiti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali, la liquidazione delle sole prestazioni riferibili al subappaltatore interessato;

9. di dare atto che i contratti di subappalto acquistano efficacia per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle condizioni sospensive in essi previste;

10. di stabilire che l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto può avere inizio esclusivamente a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento all'affidatario;
11. di dare atto che Kaffeina S.r.l. resta responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione complessiva del contratto e che l'affidatario e ciascun subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del rispettivo contratto di subappalto, nei termini previsti dall'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023;
12. di dare atto che l'affidatario e i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023, delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, trattamento economico e normativo dei lavoratori, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale rispetto a quelli già autorizzati con la determinazione dirigenziale Rep. n. A0203B/25/2026 del 4 agosto 2026;
14. di trasmettere il presente provvedimento a Kaffeina S.r.l.

La Direttrice
Aurelia Jannelli